

La giurisprudenza della Cassazione sull'imposizione indiretta

di **Nunzio Dario Latrofa**

La Corte di cassazione, risolvendo un contrasto definito solo apparente, con ben 109 pronunce ha risolutivamente stabilito che, in ogni tipo di trust, l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni sarà dovuta solamente al momento del trasferimento finale dei beni al beneficiario.

The Court of Cassation, resolving a conflict defined only apparent, with 109 rulings has resolutively established that, in every type of trust, the proportional tax on inheritance and donations will be due only at the time of the final transfer of the assets to the beneficiary.

■ Premessa

I dati relativi alla quantità di sentenze di legittimità emanate in ordine alla tassazione degli apporti di beni in trust sono del tutto singolari e forniscono all'interprete del diritto un osservatorio privilegiato rispetto all'analisi del lungo, complesso e, per certi versi, sofferto cammino di metabolizzazione (1) di questo straordinario e multiforme (2) strumento giuridico, compiuto anche in ambito tributario.

Trattasi di percorso esegetico che finalmente ha portato la giurisprudenza della Corte di cassazione a

considerare il trust, dopo quasi trent'anni dall'entrata in vigore della Convenzione de L'Aja (3), istituto oramai tipico del nostro ordinamento (4).

La prova che il trust è oramai strumento giuridico comunemente accettato e utilizzato dagli operatori del diritto italiani rinviene anche dal numero di sentenze che, da febbraio 2015 e fino a maggio 2021, sono state emesse dalla Corte di cassazione in ordine al tema della tassazione indiretta degli apporti in trust. Infatti, in detto periodo, si registrano ben 119 pronunce (5). Di queste, 10 decisioni, tra sentenze e ordinanze, emesse tra il 2015 e il 2019 (6), hanno accolto la tesi della c.d. tassazione in entrata sostenuta dal Fisco, seguendo diversi percorsi interpretativi e paventando, in alcuni casi, il rischio di una duplice tassazione del fenomeno in parola, ossia, una prima volta, nel momento del conferimento dei beni

Note:

(3) Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985. (Pubblicata nel Suppl. ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989) ed entrata in vigore, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione stessa, dopo il deposito del terzo strumento di ratifica ad opera dell'Australia, il 1° gennaio 1992.

(4) Cass., sent. 19 aprile 2018, n. 9637 che ha affermato che la Convenzione de L'Aja "[...] ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all'istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c." e anche Cass. 12 settembre 2019, n. 22756 che parlando del trust sottolinea che di detto istituto: "[...] della cui validità e meritevolezza ex art. 1322 c.c. dopo la ratifica della Convenzione, non è invece più dato dubitare".

(5) A livello statistico si rilevano 8 pronunce nel 2015 (di cui 4 a favore del Fisco e 4 a favore del contribuente); 2 pronunce nel 2016 (di cui una a favore del Fisco e una a favore del contribuente), nessuna pronuncia nel 2017, 8 pronunce nel 2018 (di cui 3 a favore del Fisco e 5 a favore del contribuente); 26 pronunce nel 2019 (di cui 2 a favore del Fisco e 24 a favore del contribuente); 59 pronunce nel 2020 tutte a favore del contribuente e 17 pronunce, nei primi mesi del 2021 tutte a favore del contribuente.

(6) Cass. civ., Sez. trib., 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass. civ., Sez. trib., 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass. civ., Sez. trib., 25 febbraio 2015, n. 3886; Cass. civ., Sez. trib., 18 marzo 2015, n. 5322; Cass. civ., Sez. trib., 7 marzo 2016, n. 4482; Cass. civ., Sez. trib., sent. 30 maggio 2018, n. 13626; Cass. civ., Sez. trib., sent. 25 maggio 2018, n. 13141; Cass. civ., Sez. trib., sent. 13 giugno 2018, n. 15468; Cass. civ., Sez. trib., sent. 12 settembre 2019, n. 22758; Cass. civ., Sez. trib., sent. 5 dicembre 2019, n. 31806 (con rinvio alla Comm. trib. reg.).

Nunzio Dario Latrofa - *Avvocato in Bari, trustee professionale*

(1) M. Lupoi, "La metabolizzazione del trust", in AA.VV., M. Lupoi (a cura di), Milano, 2018, pag. 3; M. Lupoi, "La metabolizzazione del trust", in *Corr. giur.*, n. 6/2017, pag. 781 ss.

(2) È la stessa Corte di cassazione (tra le tante vedasi l'ultima ordinanza emessa ossia la n. 3986 del 16 febbraio 2021), che rendendo evidente il processo di metabolizzazione dell'istituto, stigmatizza che il trust può rispondere a finalità eterogenee che vanno dalla garanzia, alla liquidazione, passando per la realizzazione di opere pubbliche e di solidarietà sociale. Oppure, può essere utilizzato per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, Pubbliche amministrazioni o altri soggetti e può essere costituito per atto tra vivi o per testamento, con efficacia dopo la morte del disponente. Infine, la Corte sottolinea che il trust non è necessariamente incompatibile con l'esistenza del fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà, o che il trustee stesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario e che il disponente sia il trustee (c.d. autodichiarato) o che il trustee e il beneficiario vengano individuati in soggetti terzi.

in trust e, successivamente, nel caso di devoluzione dei beni ai beneficiari finali (7).

Invece, le restanti 109 decisioni hanno accolto le tesi sostenute dai contribuenti (8) che propendono per la neutralità fiscale del conferimento dei beni in trust e per la tassazione solo delle attribuzioni fatte dal trustee ai beneficiari finali (9) (c.d. tesi della tassazione in uscita).

All'interno di questo gruppo di sentenze e ordinanze, si è sviluppato anche un indirizzo minoritario volto ad ipotizzare una possibile "terza via" interpretativa che portava alla teorizzazione della tassazione immediata dei conferimenti di beni in quei trust che, di fatto, arricchiscono fin da subito i beneficiari (10), tesi questa che possiamo considerare definitivamente superata (11).

Note:

(7) Cass. civ., Sez. trib., 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass. civ., Sez. trib., 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass. civ., Sez. trib., 25 febbraio 2015, n. 3886; Cass. civ., Sez. trib., 18 marzo 2015, n. 5322; Cass. civ., Sez. trib., 7 marzo 2016, n. 4482.

(8) Di queste pronunce, 7 sono relative a vicende decise *ratione temporis*, tenendo conto della legislazione in essere prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006 e in questo caso la Corte di cassazione ha dato ragione al contribuente 6 volte su 7.

(9) Non ci si occuperà in questa sede della tassazione del mero atto istitutivo di trust, per il quale vi è una posizione sostanzialmente concorde tra Fisco (vedasi circolare Agenzia delle entrate n. 48/E del 6 agosto 2007, par. 5.1.) e contribuenti, nel ritenere detto atto neutro e soggetto solo all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11, Tariffa, parte I, del T.U. imposta di registro. E nello stesso tempo, si considererà come tecnica redazionale e operativa maggiormente diffusa, quella che prevede la redazione in un primo momento dell'atto istitutivo del trust e, successivamente, quello o quelli di attribuzione dei beni al trustee del trust in precedenza istituito (c.d. atti di dotazione del trust).

(10) Cass. civ., Sez. trib., ord. 3 marzo 2020, n. 5766; Cass. civ., Sez. trib., ord. 19 febbraio 2020, n. 4163; Cass. civ., Sez. trib., ord. 7 febbraio 2020, n. 2902; Cass. civ., Sez. trib., ord. 7 febbraio 2020, n. 2901; Cass. civ., Sez. trib., ord. 7 febbraio 2020, n. 2900; Cass. civ., Sez. trib., ord. 7 febbraio 2020, n. 2899; Cass. civ., Sez. trib., ord. 7 febbraio 2020, n. 2898; Cass. civ., Sez. trib., ord. 7 febbraio 2020, n. 2897; Cass. civ., Sez. trib., ord. 18 luglio 2019, n. 19310; Cass. civ., Sez. trib., ord. 15 gennaio 2019, n. 734. In dottrina: T. Tassani, "La Terza via interpretativa della Cassazione su trust e vincoli di destinazione", in questa *Rivista*, 2018, pag. 624 ss.; T. Tassani, "La fiscalità dei trust onerosi nella più recente giurisprudenza di legittimità", in questa *Rivista*, 2019, pag. 300 ss.; *contra*, A. Vasapolli - C. Valas, "Trust liberali, la rilevanza delle attribuzioni ai beneficiari dell'imposta sulle donazioni", in *Norme Tributi mese*, ottobre 2020; N.D. Latrofa, "Tassazione dei conferimenti di beni in trust", in *Il Sole - 24 Ore, e-book*, ottobre 2020. Per una completa analisi in termini dubitativi e critici rispetto alla tesi della c.d. terza via vedasi anche S. Supino, "La tassazione indiretta dei trust nella giurisprudenza di legittimità: un ritorno al passato o uno sguardo al futuro?", in questa *Rivista*, 2020, pag. 678 ss.

(11) Cass. civ., Sez. trib., ord. 27 aprile 2021, n.11099; Cass. civ., Sez. trib., ord. 20 maggio 2021 n. 13816; Cass. civ., Sez. trib., ord. 20 maggio 2021 n. 13818; Cass. civ., Sez. trib., ord. 20 maggio 2021 n. 13819; Cass. civ., Sez. trib., ord. 18 maggio 2021 n. 13319; Cass. civ., Sez. trib., ord. 18 maggio 2021 n. 13320; Cass. civ., Sez. trib., ord. 18 maggio 2021 n. 13321; Cass. civ., Sez. trib., ord. 18 maggio 2021 n. 13322; Cass. civ., Sez. trib., ord. 18 maggio 2021 n. 13323; Cass. civ., Sez. trib., ord. 18 maggio 2021 n. 13324; Cass. civ., Sez. trib., ord. 3 novembre 2020, n. 24422; Cass. civ., Sez. trib., ord. 3 novembre 2020, n. 24420; Cass. civ., Sez. trib., ord. 30 ottobre 2020, n. 24154; Cass. civ., Sez. trib., ord. 29 maggio

(segue)

Per comprendere *funditus* le complessità interpretative che la giurisprudenza ha dovuto affrontare è opportuno ricordare come dal 1992, data di entrata in vigore della Convenzione de L'Aja (12), il legislatore non ha emanato alcuna norma in ordine alla tassazione indiretta degli apporti in trust (13), se non di recente in ambiti specifici ovvero nel campo del Dopo Di Noi (14) e, in via indiretta, all'interno del Codice del Terzo settore (15). In questo modo, per molti anni, l'Agenzia delle entrate e gli operatori del diritto sono rimasti in un limbo che non ha precedenti (16). Il tutto, poi, si è complicato anche a causa dalle note vicende che hanno riguardato le imposte di successione e donazione, in vigore al momento di entrata in vigore della Convenzione de L'Aja, successivamente soppresse (17) e poi, dopo circa cinque

Note:

(continua nota 11)

2020, n. 10256; Cass. civ., Sez. trib., sent. 23 aprile 2020, n. 8082; Cass. civ., Sez. trib., ord. 26 novembre 2019, n. 30816; Cass. civ., Sez. trib., sent. 12 settembre 2019, n. 22757; Cass. civ., Sez. trib., sent. 12 settembre 2019, n. 22756; Cass. civ., Sez. trib., sent. 12 settembre 2019, n. 22755; Cass. civ., Sez. trib., sent. 12 settembre 2019, n. 22754; Cass. civ., Sez. trib., ord. 17 luglio 2019, n. 19167; Cass. civ., Sez. trib., ord. 21 giugno 2019, n. 16705; Cass. civ., Sez. trib., ord. 21 giugno 2019, n. 16704; Cass. civ., Sez. trib., ord. 21 giugno 2019, n. 16702; Cass. civ., Sez. trib., ord. 21 giugno 2019, n. 16701; Cass. civ., Sez. trib., ord. 21 giugno 2019, n. 16700; Cass. civ., Sez. trib., ord. 21 giugno 2019, n. 16699.

(12) Si ricorda che la Convenzione dell'Aja non disciplina gli aspetti fiscali del trust, ma, escludendo espressamente qualsiasi pregiudizio alla competenza dei singoli Stati in materia fiscale (art. 19), attribuisce agli stessi competenza esclusiva al riguardo.

(13) In realtà se si accede alla tesi che il trust è un vincolo di destinazione si ricorda che ai fini delle imposte indirette puntuali disposizioni sono state introdotte dapprima con l'art. 6 del D.Lgs. 3 ottobre 2006, n. 262, che ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti, e poi con la Legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, che senza convertire la disposizione dell'art. 6 del Decreto, ha assoggettato la costituzione dei vincoli di destinazione all'imposta sulle successioni e donazioni. In ultimo, con la Legge finanziaria 2007 sono state introdotte alcune franchigie ed esenzioni (si veda la circolare Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2008, n. 3).

(14) Legge n. 112 entrata in vigore il 25 giugno 2016. È stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, per il raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati, questi ultimi accompagnati da significativi sgravi fiscali.

(15) Il Codice del Terzo settore - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. - ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del c.d. Terzo settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte, e tra questi è ricompreso anche il trust.

(16) Questa situazione di incertezza ha portato, negli anni 1996-1999, alla pubblicazione di ben 9 monografie sui trust e non meno di settanta saggi che si sono occupati anche di tematiche tributarie, e nel 2000 l'inizio della pubblicazione di questa *Rivista*: così M. Lupoi, *Trusts*, II ed., Milano, 2001, pag. 754.

(17) In particolare, si ricorda che l'imposta di successione e donazione fu ridotta nel 2000 dal governo Amato II con la Legge n. 342/2000 e fu poi abolita nel 2001 dal governo Berlusconi II con gli artt. 13 ss. della Legge 10 ottobre 2001, n. 383.

anni, reintrodotte nuovamente (18), con l'inclusione della tassazione dei "vincoli di destinazione".

Si rende, quindi, opportuno ripercorrere, seppur brevemente, queste vicende partendo dalla posizione ondivaga assunta anche dal Fisco nel corso del tempo.

■ La posizione dell'Amministrazione finanziaria: dalla delibera Se.C.I.T. del 1998 alla risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009

L'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alla tassazione degli apporti in trust, si è evoluto a partire dalla posizione assunta dal Se.C.I.T. nella nota delibera del 1998 (19). In detta occasione, gli ispettori del Fisco ipotizzarono che, nel caso di atto istitutivo di trust *mortis causa*, al trasferimento di beni al trust (assimilato dagli ispettori al legato) si doveva applicare l'imposta di successione, fatte salve eventuali ipotesi di esenzione ex art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990.

Da questo inquadramento della fattispecie, gli ispettori del Se.C.I.T. hanno dedotto che l'imposta incombeva sul trustee che, a sua volta, doveva corrisponderla mediante prelevamento di fondi dal patrimonio in trust. Laddove la base imponibile andava calcolata solo su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni facenti parte del fondo in trust. E, infine, l'imposta residuale, al netto di quella già corrisposta, doveva essere pagata dai beneficiari al momento dell'attribuzione finale. Si aveva, quindi, un prelievo frazionato nel tempo, simile a quello previsto nel mondo anglosassone (20).

Il Se.C.I.T., poi, ha disegnato anche la tipologia di tassazione da utilizzare nel caso del trust *mortis causa* "perpetuo". In questa fattispecie, però, ha rilevato che l'istituto assumeva di fatto le caratteristiche di un vero e proprio trasferimento di proprietà, e ha ritenuto opportuna l'adozione dell'imposta di successione

Note:

(18) L'imposta è stata ripristinata nel 2006 dal governo Prodi II con il D.L. n. 262/2006, convertito con la Legge n. 286/2006.

(19) Delibera n. 37 del 11 maggio 1998, avente ad oggetto "La circolazione dei trusts esteri in Italia", in *il fisco*, n. 34/1998, pag. 11148 ss.

(20) F. Rota - G. Biasini, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2017, pag. 283. Gli autori ricordano che in Inghilterra i trust liberali costituiti dopo il 21 marzo 2006 sono soggetti all'atto del conferimento dei beni in trust ad un'aliquota del 20% del loro valore lordo al netto di una franchigia (all'epoca di 285.000 sterline, nel 2020 aumentata a 325.000 sterline); e ogni dieci anni ad un'aliquota del 6%. Mentre al momento della devoluzione ai beneficiari finali scontano un'ulteriore aliquota del 6%. Per ulteriori approfondimenti vedasi anche: J.M. Tirad, *The Global Guide to trusts*, II ed., Geneva, 2020; A. Salvati, *Profili fiscali del trust*, Milano, 2004, pag. 127 ss., dove illustra il meccanismo di tassazione indiretta non solo in Inghilterra, ma anche negli U.S.A.; A. Stesuri - S. Portelli, *Il trust. Aspetti civilistici, fiscali e concorsuali*, Napoli, 2009, pag. 177 ss.

piena, da corrispondersi al momento del conferimento dei beni in trust. Il tutto, applicando l'aliquota massima prevista per gli estranei.

Invece, rispetto ai trust costituiti per atto *inter vivos*, il relativo trasferimento dei beni, connotato dalle caratteristiche di liberalità e comportante l'effetto della decurtazione del patrimonio del disponente, doveva essere attratto dalla disciplina sulle donazioni, con le dovute conseguenze fiscali in ordine all'applicazione della relativa imposta. Anche in questo caso il soggetto passivo ai fini del pagamento dell'imposta, così come avviene per la sostituzione fedecommissaria ex art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 346/1990, è stato individuato nel trustee che, al momento del conferimento dei beni in trust, avrebbe dovuto pagare le imposte di donazione nella misura massima.

In questo periodo storico, la dottrina (21) si è divisa ed è possibile leggere le tesi di qualche autore che ha argomentato in modo simile all'ipotesi avanzata dal Se.C.I.T. in ordine alla tassazione dell'attribuzione patrimoniale *ab origine* (22), e altri che hanno proposto tesi che riconducevano la fattispecie all'interno delle donazioni indirette o condizionate (23), altri ancora

Note:

(21) Per approfondimenti vedasi C. Brunelli, "Trust e imposte indirette", Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 80/2003/T, in *Studi e materiali CNN*, n. 1/2004, pag. 362; G. Semino, "Il momento di applicazione delle imposte indirette nei confronti dei trusts", in AA.VV., *I professionisti e il trust, Quaderni di trusts e attività fiduciarie*, Milano, 2009, pag. 139 ss.; L. Serpieri, "La giurisprudenza in materia d'imposizione indiretta sugli atti di donazione di beni in trust", in questa *Rivista*, 2015, pag. 152 ss.; P. Mastellone, "(Dis)orientamenti giurisprudenziali sulla fiscalità indiretta degli apporti in trust", in *Notariato*, 2019, pag. 329 ss.; P. Mastellone, "Tributi indiretti sugli apporti in trust e ultime 'scosse di assetamento' della Cassazione", in *Dir. prat. trib.*, 2019, pag. 620 ss.; P. Mastellone, "Il defatigante 'moto perpetuo' del pendolo giurisprudenziale sugli apporti in trust", in questa *Rivista*, 2019, pag. 61 ss.

(22) G. Gaffuri - F.V. Albertini, "Disciplina fiscale dei trusts: costituzione e trasferimento dei beni", in *Boll. trib.*, 1995, pag. 1704. I sostenitori della tesi della tassazione del conferimento in trust assimilabile alle imposte di successione, sostenevano che fosse "[...] inaccettabile l'idea di mandare esente dal prelievo l'attribuzione di cui si discorre [...]", e sostenevano l'idea di applicare il dettato dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) secondo il quale: "Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari", quindi con imposizione solo in capo ai beneficiari e non in capo al trustee. Coloro che hanno sostenuto la tesi della "donazione condizionata", hanno ricavato il supporto legislativo della loro ipotesi dall'art. 58, comma 2, del citato Decreto, in combinato disposto con l'art. 27 del D.P.R. n. 131/1986, con imposizione in capo ai beneficiari (soggetti passivi del tributo) al momento della successiva devoluzione effettuata dal trustee a loro favore.

(23) F. Pistolesi, "La rilevanza impositiva delle attribuzioni liberali realizzate nel contesto dei trusts", in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, n. 1/2001, pag. 154 ss., sosteneva che quando l'atto istitutivo non si attegga a negozio bilaterale, la

(segue)

che hanno assimilato il fenomeno trust al mandato senza rappresentanza (24) ovvero al contratto a favore di terzi (25) e addirittura al contratto preliminare (26). Mentre alcuni autori hanno escluso recisamente la tesi dell'assimilazione alla donazione (27) e il notariato, in uno Studio del 2003, si è dissociato fermamente dalla posizione assunta dal Se.C.I.T. (28).

In quegli anni, l'Agenzia delle entrate, quasi in punta di piedi, ha cominciato ad affrontare la presenza del trust nel nostro sistema giuridico, e con la risposta all'interpello n. 954-249/2002, la risoluzione n. 8/E/2003 e l'interpello n. 576/2002 del 4 marzo 2003, ha elencato gli elementi essenziali e indefettibili che, a dire della stessa Agenzia, potrebbero ricondurre una fattispecie al modello convenzionale di trust delineato dall'art. 2 della Convenzione (29).

Note:

(continua nota 23)

registrazione occorrerebbe solo in caso d'uso, mentre l'atto sarebbe soggetto a registrazione in termine fisso laddove il trustee partecipasse al negozio. Quanto al trasferimento dei beni dal settlor al trustee andrebbe applicata l'imposta di registro in misura fissa e, se dovesse escludersi la matrice liberale del trasferimento dovrebbe applicarsi l'aliquota del 3%. G. Marongiu, "La riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni", in AA.VV., *L'imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2001, pag. 14 ss.; R. Lupi, "Le liberalità non formalizzate nella riforma del tributo successorio", in *Rass. trib.*, 2001, pag. 330 ss.

(24) A. Giovannini, "Trust e imposte sui trasferimenti", in *Rass. trib.*, 2000, pag. 1111 ss., *Id.*, *Soggettività tributaria e fattispecie impositiva*, Padova, 1996, pag. 587 ss.

(25) F. Gallo, "Trusts, interposizione e elusione fiscale", in *Rass. trib.*, 1996, pag. 1047 ss.

(26) S. Screpanti, "Trust e imposizione indiretta: i possibili riflessi di alcuni recenti interventi normativi e orientamenti ministeriali", in *il fisco*, 2001, pag. 4926 ss.; A. Contrino, "Il trust liberale e l'imposta sulle donazioni", in *Dialoghi dir. trib.*, 2004, pag. 247 ss.

(27) A. Gallizia, "Trattamento tributario dell'atto dispositivo in trust di beni immobili", in questa *Rivista*, 2001, pag. 147 ss. L'autore ritiene che l'atto di disposizione non sarebbe atto oneroso/sinallagmatico, per mancanza della controprestazione, né atto di liberalità, perché il trustee non si arricchirebbe personalmente, né infine un atto compiuto *solvendi causa*: si tratterebbe piuttosto di un atto privo di causa interna, ma esterna rappresentata dal programma contenuto nell'atto di trust; solo il trasferimento ai beneficiari costituirebbe invece atto *solvendi causa*. Quindi dal punto di vista fiscale non vi sarebbe possibilità di applicare l'imposta sulle donazioni perché essa non colpisce l'atto gratuito in quanto tale, ma le donazioni e altre liberalità tra vivi; per integrarne il presupposto occorrerebbe un arricchimento del donatario, il depauperamento del donante e un interesse non patrimoniale del donante ad arricchire il donatario. Se poi si considera che l'imposta va applicata al netto degli oneri di cui è gravato il donatario, il risultato nel caso del trust sarebbe pari a zero visto che il trustee deve ritrasferire tutto quanto ricevuto al beneficiario. Quindi andrebbe applicata l'imposta di registro ex art. 9, Tariffa, parte prima. Nello stesso senso ovvero di applicazione dell'imposta di registro ex art. 9 della Tariffa: L. Salvini, "I trasferimenti degli interessi beneficiari", in I. Beneventi, *I trust in Italia oggi*, Milano, 1996, pag. 341 ss.; M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, pag. 770.

(28) Studio del Consiglio nazionale del notariato n. 80/2003/T dal titolo "Trust e imposte indirette", in www.il-trust-in-Italia.it nella pagina documenti.

(segue)

Solo a luglio del 2003, con la risposta all'interpello n. 19972/2003, la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate della Liguria (30) ha analizzato il caso della tassazione del conferimento in trust di quote sociali e si è espressa chiarendo che l'atto di dotazione nei confronti del trustee non perfeziona un atto di donazione, nonostante vi sia una diminuzione del patrimonio del disponente. In questi casi, a parere del redattore della risposta, il negozio dispositivo avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta di registro in misura ordinaria, da calcolarsi in relazione ai beni oggetto di disposizione.

Un anno dopo (31), con la risposta ad un interpello del 28 settembre 2004, l'Agenzia ha precisato che, qualora l'atto costitutivo venga sottoscritto contestualmente a quello dispositivo, quest'ultimo deve essere assoggettato ad imposta in misura fissa. Mentre l'atto di trasferimento dei beni del trust ai beneficiari finali sarà da considerarsi una donazione indiretta. Questa posizione del Fisco, che nega la sussistenza della donazione nell'atto di attribuzione di beni in trust, è stata riaffermata anche nel 2005, con la risposta ad interpello n. 909/2005 (32).

Nel frattempo, è intervenuto il legislatore che, con un poco chiaro intervento normativo (33), ha dettato una specifica disciplina per la "[...] costituzione di vincoli di destinazione [...]" all'interno delle reintrodette imposte di successione e donazione.

È in questo contesto, quindi, che sono state emanate le due note circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008.

Con la prima, l'Agenzia ha precisato che il conferimento di beni in trust deve essere assoggettato

Note:

(continua nota)

(29) Con la risposta all'interpello sul trust Aquiloni del 24 settembre 2002 l'Agenzia ha effettuato l'analisi dell'atto di trust e con una interpretazione del tutto criticabile lo ha addirittura ritenuto un trust illecito. Con la risposta ad interpello n. 178580/2002 del 1° ottobre 2002 l'Agenzia sul fronte delle imposte dirette e la corretta applicazione dell'art. 87 del T.U.I. R. ha negato la soggettività tributaria del trust ai fini fiscali. Soggettività che invece viene attribuita al trustee con la successiva risposta all'interpello del 4 marzo 2003, n. 2003/30900.

(30) Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it nella pagina documenti.

(31) Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it nella pagina documenti.

(32) Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it nella pagina documenti. In questi casi per l'Agenzia al conferimento di beni in trust si doveva applicare l'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro.

(33) Art. 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, rubricato "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria". La Legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 nel ripristinare l'imposta sulle successioni e donazioni, siccome disciplinata dal Testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente al 25 ottobre 2006, ha disposto l'applicazione di tale imposta "[...] alla costituzione dei vincoli di destinazione [...]".

all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. E che, per determinare le aliquote applicabili, occorre guardare al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario, e non a quello in essere tra disponente e trustee. Mentre, nei trust di scopo l'imposta dovuta è quella dell'8%, prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti" (34).

Con la seconda circolare, è stato ribadito che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica anche alla: "[...] costituzione di vincoli di destinazione [...]": ad esempio, costituzione di trust [...] e, in particolare, ad ogni tipo di trust, anche quello autodichiarato. Detta circolare, poi, ha preso posizione in ordine all'aliquota applicabile, ritenendo corretta l'applicazione di quella dell'8%, tranne che nei casi in cui vi sia un chiaro rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario che permetta il calcolo delle franchigie e l'applicazione delle aliquote differenziate previste dalla legge.

L'Amministrazione finanziaria, poi, ha puntualizzato che la devoluzione finale ai beneficiari dei beni vincolati in trust non avrebbe realizzato alcun presupposto impositivo ulteriore, anche se il fondo in trust avesse subito un incremento nel corso degli anni.

Infine, in merito alle imposte ipotecarie e catastali, nelle menzionate circolari, è stato indicato che in relazione alla trascrizione di atti che attengono al conferiscono nel trust beni immobili, tali imposte sono dovute in misura proporzionale.

L'inclusione dei trust nella categoria dei vincoli di destinazione operata dall'Agenzia, quindi, trovò la sua genesi nell'assunto secondo il quale il trust è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria, che lo caratterizza dalla sua istituzione fino al termine, passando per il momento gestorio. Per questa ragione il presupposto impositivo, stante l'unicità della causa, si realizza fin dal momento dell'attribuzione dei beni (35).

Questa parificazione dei trust ai vincoli di destinazione ha subito diviso gli operatori del diritto e la dottrina. In questo dibattito, possiamo annoverare anche coloro che ritenevano la soluzione prospettata "interessante" dal punto di vista fiscale (36), soprattutto per i trust familiari che, considerate le franchigie,

consentivano il trasferimento ai beneficiari finali di ingenti patrimoni con il solo costo eventuale delle imposte ipo-catastali e con il vantaggio dell'effetto di segregazione e protezione tipico dello strumento giuridico in questione.

Per altro verso, vi sono coloro che hanno ritenuto l'impostazione delineata dall'Agenzia in pieno contrasto con il sistema tributario e la sua applicazione al trust (37). Mentre, vi è stata parte della dottrina che ha rimarcato l'errore in cui è incorso l'interprete fiscale, stante l'ontologica differenza tra i trust e i vincoli di destinazione, sottolineando come i primi appartengono ai diritti di obbligazione, mentre i secondi al dominio dei diritti sulle cose (38), differenza, che purtroppo, non è stata colta neanche dalla giurisprudenza.

Infine, con la risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009, l'Agenzia ha riconosciuto l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il c.d. passaggio generazionale d'azienda, ex art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, anche ai trust.

Ecco, quindi, tratteggiato il contesto storico e giuridico che ha portato alla proliferazione delle sentenze di legittimità che analizzeremo nel prosieguo.

Note:

(37) Tra i primi commentatori si ricordano: F. Porpora, "Prime osservazioni in tema di tassazione dei trust (liberali) nella resuscitata imposta sulle successioni e donazioni", in *il fisco*, 2007, pag. 1270 ss.; R. Parisotto, "Trattamento fiscale del trust alla luce della Legge finanziaria per il 2007", in *il fisco*, 2007, pag. 946 ss.; P. Ferraretti - M. Piazza, "Novità in materia di trust. Prime possibili interpretazioni pratiche: imposte dirette e imposta di donazione", in *il fisco*, 2007, pag. 2438 ss.; A. Busani, "Imposta di donazione sui vincoli di destinazione e trust", in *Corr. Trib.*, 2007, pag. 359 ss.; A. Vicari, "Imposta sulle donazioni e trust esteri: *much ado for nothing!*", in questa *Rivista*, 2007, pag. 552 ss.; G. Semino, "Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte", in *Dialoghi dir. trib.*, 2008, pag. 109 ss.; M. Lupoi, "L'Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei trust", in *Corr. Trib.*, 2007, pag. 2789 ss.; A. Busani, "Trust e imposta sul vincolo", in *Il Sole - 24 Ore* del 7 agosto 2007; A. Busani, "Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust", in *Corr. Trib.*, 2007, pag. 359 ss.; G. Gaffuri, "La nuova manifestazione di pensiero dell'Agenzia delle entrate sulla tassazione indiretta dei trust", in questa *Rivista*, 2008, pag. 121 ss.; A. Fedele, "Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette", in AA.VV., *Quaderni di trusts e attività fiduciarie*, 2008, pag. 13 ss.; G. Semino, "Il momento di applicazione delle imposte indirette nei confronti dei trusts", in AA.VV., *Quaderni di trusts e attività fiduciarie*, 2009, pag. 139 ss.

(38) M. Lupoi, "Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust", in questa *Rivista*, 2006, pag. 467; A. Busani, "Differenze e analogie di due istituti che si intrecciano", in *Il Sole - 24 Ore* del lunedì 13 marzo 2006, pag. 30; *Id.*, "Il trust trova la regola base", in *Il Sole - 24 Ore* del 9 luglio 2005; G. Petrelli, "La trascrizione degli atti di destinazione", in *Riv. dir. civ.*, 2006, pag. 161 ss.; P. Manes, "La norma sulla trascrizione degli atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti", in *Contr. e impr.*, n. 3/2006, pag. 626 ss.; D. Muritano, "Il c.d. trust interno prima e dopo l'art. 2645-ter c.c.", in *I Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, Milano, 2013, pag. 101 ss.; M. Lupoi, "Trust e vincoli di destinazione: qualcosa in comune?", in questa *Rivista*, 2019, pag. 237; N.D. Latrofa, "Tassazione dei conferimenti di beni in trust", in *Il Sole - 24 Ore*, e-book, ottobre 2020.

Note:

(34) Art. 2, comma 48, lett. c), del D.L. n. 262/2006.

(35) T. Tassani, "I trust: trattamento tributario", in AA.VV., *Analisi interpretative e novità della circolare 3/E 2008 dell'Agenzia delle entrate, Atti del Convegno di Roma - 1° marzo 2008*, Milano, 2008, pag. 49 ss.

(36) Ad es. F. Rota - G. Biasini, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2017, pag. 270.

■ La tassazione dei conferimenti in trust durante il periodo di soppressione dell'imposta successoria

Durante i cinque anni nei quali non si è applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, perché soppressa, l'Amministrazione finanziaria ha sostanzialmente ritenuto che agli atti di attribuzione di beni in trust liberali si applicasse l'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 T.U.R., stante la carenza di liberalità nell'atto di disposizione, da un lato, e il mancato arricchimento del trustee, dall'altro. Invece, rispetto ai trust onerosi, l'Agenzia ha indicato come applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, ex art. 9, Tariffa, parte I, allegata al T.U.R., relativa alla tassazione degli atti aventi contenuto patrimoniale.

La dottrina più attenta (39), però, ha subito sottolineato che, nonostante vi sia una similitudine tra il trasferimento di beni al trustee e gli atti di conferimento a società o enti, detta affinità non può rilevare nell'ambito dell'imposta di registro, in quanto non è possibile estendere analogicamente le categorie della Tariffa. Ragion per cui, in questi casi, si sarebbe dovuto applicare l'art. 9, relativo agli atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni patrimoniali. Ma essendo l'atto di devoluzione al trustee solo strumentale al passaggio al beneficiario, l'imposta poteva applicarsi solo in misura fissa.

La Corte di cassazione, dal canto suo, ha avuto modo di pronunciarsi solo in otto occasioni rispetto ad operazioni poste in essere in quel periodo (40). E in sette casi, a fronte della richiesta avanzata dal Fisco di applicazione dell'imposta proporzionale, decidendo secondo il diritto applicabile *ratione temporis*, ha accolto le ragioni del contribuente, ritenendo in un caso che il conferimento di beni immobili in un trust non era da ritenersi imponibile, stante la carenza del necessario requisito dell'onerosità. In altri casi, la Corte ha rilevato che la

Note:

(39) A. Giovannini, "Problematiche fiscali del trust", in *Boll. trib.*, 2001, pag. 1125 ss. L'autore si interrogava se nel caso di trasferimento per atto tra vivi dal settlor al trustee occorreva assoggettare la cessione, sebbene non onerosa, ad imposta proporzionale di registro e poi riferire al beneficiario l'imposta sulle donazioni, oppure se occorreva assoggettare direttamente il trasferimento ad imposta sulle donazioni, con applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa con riferimento all'atto istitutivo. S. Cipollina, *I confini giuridici nel tempo presente. Il caso del diritto fiscale*, Milano, 2003, pag. 689 ss.
(40) Cass., sent. n. 25480 del 18 dicembre 2015; Cass., sent. n. 25479 del 18 dicembre 2015; Cass., sent. n. 25478 del 18 dicembre 2015; Cass., sent. n. 975 del 17 gennaio 2018; Cass., sent. n. 13141 del 25 maggio 2018; Cass., sent. n. 15469 del 13 giugno 2018; Cass., sent. n. 29642 del 14 novembre 2019; Cass., sent. n. 31806 del 5 dicembre 2019.

costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti, sia essa l'imposta di registro che l'imposta ipotecaria o catastale, in quanto sarebbe carente anche l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario in quanto l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea.

Terminata questa breve parentesi relativa all'imposta di registro, il tema che ha interessato i giudici della Suprema Corte è stato quello dell'imposizione sui "vincoli di destinazione".

■ L'"indeciso" orientamento della Corte di cassazione

A febbraio 2015 la Corte di cassazione, accogliendo la tesi del Fisco dell'imposizione fin dal momento dell'attribuzione dei beni in trust, ha emesso quattro note ordinanze (41) che, a fronte di una interpretazione meramente letterale del precetto (42), hanno statuito che, oltre alla reintroduzione dell'imposta sulle liberalità, il legislatore avrebbe introdotto *ex novo* una nuova autonoma imposta "istituita direttamente, e in sé, sulla costituzione dei vincoli" e disciplinata mediante rinvio alle norme sulle imposte di successione e donazione.

Per la Corte il presupposto impositivo non necessitava di un effetto traslativo e di un trasferimento di ricchezza; ragion per cui l'imposta si doveva applicare ad ogni tipologia di trust.

Immediatamente la dottrina unanime (43), a cui poi ha fatto seguito la giurisprudenza (44), ha criticato questa impostazione, sulla base della considerazione che, anche a voler riconoscere che nell'ambito concettuale dei "vincoli di destinazione" possono essere

Note:

(41) Sono le ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015.

(42) Così D. Chindemi, "La tassazione del trust: evoluzione della giurisprudenza", in *Il Tributario*, focus del 2 febbraio 2021, secondo il quale la tesi della "nuova imposta" gravante sul vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto del fatto che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza.

(43) Tra i tanti: T. Tassani, "Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?", in questa *Rivista*, 2015, pag. 351 ss.; C. Contrino, "Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione creata dalla Suprema Corte: osservazioni critiche", in *Rass. trib.*, 2016, pag. 30 ss.; C. Buccico, "Problematiche fiscali per l'imposizione indiretta del trust", in *Dir. prat. trib.*, 2016, pag. 2346 ss.; D. Stevanato, "Imposta sui vincoli di destinazione e giudice legislatore: errare è umano, perseverare diabolico", in *Corr. Trib.*, 2016, pag. 1998 ss.

(44) Cass., sent. n. 21614 del 26 ottobre 2016, è la prima sentenza ad aver modificato l'orientamento della tassazione in entrata.

ricondotti non solo gli “atti di destinazione” di cui all’art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall’ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo, tale inclusione, tuttavia, non giustificerebbe l’imposizione delle attribuzioni al trustee, al quale in questi casi non sarebbe riconducibile alcuna capacità contributiva ex art. 53 Cost.

È solare, infatti, che la mera apposizione del vincolo non comporta alcun incremento patrimoniale, indice di un reale trasferimento di ricchezza al trustee o al beneficiario finale. Mentre nell’ambito delle imposte di successione e donazione, deve sussistere un immediato decremento del patrimonio del donante e un corrispondente immediato (e non futuro o eventuale) incremento del patrimonio del donatario. In mancanza di questo incremento, non vi può essere tassazione alcuna.

Nel caso del trust, quindi, non vi è dubbio alcuno che i beni affidati al trustee vengono segregati rispetto al patrimonio del disponente e a quello del trustee, e quest’ultimo li dovrà consegnare (anche nelle loro trasformazioni) ai beneficiari finali. Quindi, manca del tutto il presupposto impositivo della liberalità, alla quale può dare luogo solo un reale arricchimento mediante un effettivo trasferimento di beni e diritti.

Tuttavia, prima di accogliere definitivamente la tesi della c.d. tassazione in uscita, contraria a quella innanzi riportata, la Corte di cassazione si è pronunciata in modi talmente controversi che i commentatori hanno avuto modo di criticare in modo aperto, sottolineando in alcuni casi che le decisioni fossero “oscillanti” (45) e in altri che le sentenze fossero foriere di “luci ed ombre” (46). In altri casi ancora, le pronunce in parola sono state definite vere e proprie “giravolte” (47) o “scosse di assestamento” (48) e finanche “creative” (49).

Note:

(45) P. Mastellone, “Il defatigante moto perpetuo del pendolo giurisprudenziale sugli apporti in trust”, in questa *Rivista*, 2019, pag. 61 ss.

(46) A. Busani - R.A. Papotti, “L’imposizione indiretta dei trust: luci ed ombre delle recenti pronunce della Corte di cassazione”, in *Corr. Trib.*, 2015, pag. 1203 ss.; G. Corasaniti, “L’imposizione indiretta dei trust liberali: luci ed ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità”, in questa *Rivista*, 2019, pag. 305 ss.

(47) A. Busani, “Ulteriore giravolta in Cassazione sulla tassazione dell’apporto al trust”, in *Corr. Trib.*, 2018, pag. 1951 ss.

(48) P. Mastellone, “Tributi indiretti sugli apporti in trust e ultime scosse di assestamento della Cassazione”, in *Dir. prat. trib.*, n. 2/2019, pag. 620 ss.

(49) D. Stevanato, “La nuova imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della Cassazione”, in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 5/2015, pag. 397 ss.; A. Contrino, “Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione creata dalla Suprema Corte: osservazioni critiche”, in *Rass. trib.*, 2016, pag. 30 ss.

E, infatti, la Cassazione, nel corso degli anni, si è pronunciata svariate volte in modo contraddittorio prevedendo:

(i) l’obbligo di tassazione proporzionale dei conferimenti in trust, con la nuova imposta sui vincoli, da applicarsi ad ogni fattispecie (50);

(ii) l’obbligo di tassazione proporzionale dei conferimenti in trust, con la nuova imposta sui vincoli di destinazione, da applicarsi nei trust di scopo solutorio (51);

(iii) la tassazione in misura fissa, per assimilazione alle donazioni indirette (52);

(iv) la tassazione in misura proporzionale, anche dei trust autodichiarati, nel caso di beneficiario individuato (53);

(v) l’esclusione della tassazione per inesistenza di un effettivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari di un trust di scopo (54);

(vi) l’esclusione della tassazione in un trust con finalità assistenziali, non ancora riconosciuto come ONLUS (55);

(vii) la tassazione immediata (c.d. terza via) laddove il beneficiario abbia di fatto ricevuto, tramite il trustee, un arricchimento (56).

■ La definitiva stabilizzazione del principio della tassazione in uscita

La prima sentenza della Suprema Corte ad aver invertito la rotta è stata la n. 21614 del 26 ottobre 2016. In questo caso i giudici, pronunciandosi su di una vicenda avente ad oggetto l’attribuzione di beni immobili ad un trust autodichiarato, decisero che detta attribuzione era da inquadrarsi nell’ambito delle donazioni indirette e che l’arricchimento del beneficiario,

Note:

(50) Trattasi delle ordinanze (Pres. Cicala) decise tutte il 4 febbraio 2015, ma pubblicate in date diverse ovvero: Cass., sent. 24 febbraio 2015, n. 3735; Cass., sent. 24 febbraio 2015, n. 3737; Cass., sent. 25 febbraio 2015, n. 3886; Cass., sent. 18 marzo 2015, n. 5322. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(51) Cass., sent. 30 maggio 2018, n. 13626. Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(52) Cass., sent. 26 ottobre 2016, n. 21614. Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(53) Cass., ord. 15 gennaio 2019, n. 734. Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(54) Cass., ord. 17 gennaio 2019, n. 1131. Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(55) Cass., ord. 19 dicembre 2018, n. 32820. Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(56) Cass., sent. 12 settembre 2019, n. 22758. Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

da assoggettarsi ad imposizione, si sarebbe avuto solo in un secondo momento ossia al termine del trust.

La moltitudine di trust istituiti, però, ha portato la Cassazione a decidere disparate volte rispetto a questioni attinenti casi specifici, ma relative allo stesso problema giuridico. E nel corso del tempo è pervenuta alla soluzione opposta, rispetto a quella della tassazione in entrata caldeggiata dall'Agenzia, anche se attraverso percorsi argomentativi differenti, ossia che:

- “il trasferimento del bene dal disponente al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, e detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale” (57);

- “ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro e ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario” (58);

- “nel trust autodichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e trustee, è ravvisabile, in mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione, sia quella di destinazione” e non sorge alcun presupposto impositivo (59);

- “per quanto riguarda la costituzione dei vincoli di destinazione, questa Corte, superando le incertezze interpretative originariamente sorte, è oramai consolidata nel ritenere che l'art. 2, comma 47, cit. abbia

mantenuto, come presupposto impositivo, quello stabilito dall'art. 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, e cioè il ‘reale trasferimento’ di beni o diritti, e quindi il ‘reale arricchimento’ dei beneficiari” (60);

- “la tesi della ‘nuova imposta’ gravante sul vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto del fatto che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza; con quanto ne consegue, appunto nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva ex art. 53 Cost. (Corte. cost. n. 394/2008)” (61);

- “è illogico’ ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari” (62).

Tuttavia, l'approdo definitivo del cammino di esgesi nomofilattica svoltosi relativamente alla tassazione degli apporti in trust lo si può ricondurre alle tre udienze monotematiche, tenutesi il giorno 8 maggio 2019 (63), il 3 luglio 2020 (64) e il 7 ottobre

Note:

(60) Cass. n. 29507/2020 v. anche Cass. n. 11401/2019, in tema di trasferimento dal mandante al mandatario di un bene immobile oggetto di mandato a vendere. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(61) Cass. n. 28839/2020. Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(62) Cass. n. 975/2018; Cass. n. 13141/2018; Cass. n. 15456/2019; e Cass. n. 29199/2020. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(63) Cass., ord. 17 luglio 2019, n. 19167; Cass., ord. 21 giugno 2019, n. 16705; Cass., ord. 21 giugno 2019, n. 16704; Cass., ord. 21 giugno 2019, n. 16703; Cass., ord. 21 giugno 2019, n. 16702; Cass., ord. 21 giugno 2019, n. 16701; Cass., ord. 21 giugno 2019, n. 16700; Cass., ord. 21 giugno 2019, n. 16699; Cass., ord. 7 giugno 2019, n. 15456; Cass., ord. 7 giugno 2019, n. 15455; Cass., ord. 7 giugno 2019, n. 15453; Cass., ord. 7 giugno 2019, n. 15451; Cass., ord. 18 luglio 2019, n. 19319; Cass., ord. 12 settembre 2019, n. 22754; Cass., ord. 12 settembre 2019, n. 22755; Cass., ord. 12 settembre 2019, n. 22756; Cass., ord. 12 settembre 2019, n. 22757; Cass., ord. 12 settembre 2019, n. 22758. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(64) Cass., ord. 23 novembre 2020, n. 26534; Cass., ord. 16 novembre 2020, n. 25911; Cass., ord. 16 novembre 2020, n. 25910; Cass., ord. 16 novembre 2020, n. 25906; Cass., ord. 16 novembre 2020, n. 25905; Cass., ord. 11 novembre 2020, n. 25419; Cass., ord. 3 novembre 2020, n. 24424; Cass., ord. 3 novembre 2020, n. 24423; Cass., ord. 3 novembre 2020, n. 24422; Cass., ord. 3 novembre 2020, n. 24420; Cass., ord. 3 novembre 2020, n. 24401; Cass., ord. 2 novembre 2020, n. 24237; Cass., ord. 2 novembre 2020, n. 24236; Cass., ord. 2 novembre 2020, n. 24235; Cass., ord. 2 novembre

(segue)

Note:

(57) Cass. n. 975/2018; Cass. n. 22756/2019; Cass. n. 30821/2019; Cass. n. 2902/2020; Cass. n. 7003/2020; Cass. n. 8082/2020; Cass. n. 9601/2020. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(58) Cass. n. 16699/2019; n. 16700/2019; n. 16701/2019; Cass. n. 19167/2019; Cass. n. 5766/2020; Cass. n. 8082/2020; Cass. n. 10261/2020; Cass. n. 13535/2020; Cass. n. 27830/2020; Cass. n. 28796/2020. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(59) Applicazione già esclusa, nel trust autodichiarato, da Cass. n. 21614/2016; Cass. n. 25478/2018; Cass. n. 16704/2019; Cass. n. 16705/2019; Cass. n. 19167/2019; n. 19319/2019; Cass. n. 22754/2019; Cass. n. 22755/2019; Cass. n. 22756/2019; Cass. n. 22758/2019; Cass. n. 30821/2019; Cass. n. 30816/2019. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

2020 (65) laddove la Corte di cassazione, pronunciandosi ben 47 volte, ha definitivamente sancito che:

- la costituzione del “vincolo di destinazione” non integra un autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;

- per l'applicazione di detta imposta, è sempre necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;

- nei trust, un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto entrambi meramente strumentali e attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

Nelle pronunce emesse nel corso delle citate udienze monotematiche è stato stigmatizzato che la tesi della tassazione c.d. in uscita è la più persuasiva e utile a comporre un contrasto tra le varie decisioni che è da considerarsi solo “diacronico” (66) ovvero inesistente, rendendo, quindi, non interpellabili le Sezioni Unite che, in effetti, non avrebbero alcunché da dirimere.

Questo vero e proprio principio di diritto, quindi, è da ritenersi oramai consolidato, e lo si rinviene non solo nelle pronunce di cui alle citate udienze monotematiche, ma anche in quelle emesse in seguito fino al marzo 2021 (67) che, a loro volta, hanno precisato che l'orientamento in parola non solo ha superato la prima interpretazione che portava a ritenere che il legislatore avesse istituito una vera e propria nuova imposta, ma ha anche fornito una risposta alla tesi

della c.d. terza via che pur riconoscendo la non assoggettabilità del trust all'imposta di donazione, operava dei distinguo, caso per caso (68), soprattutto relativamente ai trust con diritti dei beneficiari c.d. *vested*.

L'indirizzo della c.d. tassazione in uscita, quindi, è oramai da ritenersi “irremovibile” in quanto è stato ritenuto dalla Suprema Corte in grado di dare conto delle diverse forme di trust, di modo che, in ogni tipo di trust l'imposta proporzionale sarà dovuta solamente al momento del trasferimento finale dei beni al beneficiario.

La Cassazione, però, in diverse occasioni ha avuto anche modo di precisare che i trust solutori, che di certo non trasferiscono alcuna ricchezza indice di capacità contributiva (69), saranno esclusi da imposizione proporzionale, non solo al momento del conferimento dei beni in trust, ma anche successivamente quando i beni verranno trasferiti ai beneficiari, perché in detti trust non possono assurgere “ad espressione ricchezza imponibile, né l'assegnazione - dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti” (70).

■ Vi è un nuovo atteggiamento da parte dell'Amministrazione finanziaria?

Alcune considerazioni attengono necessariamente all'atteggiamento assunto dai vari Uffici periferici dell'Agenzia delle entrate che imperterriti, in questi anni, hanno comunque continuato a seguire pedissequamente le indicazioni delle circolari n. 3/E e n. 48/E

Note:

(continua nota 64)

2020, n. 24234; Cass., ord. 30 ottobre 2020, n. 24154; Cass., ord. 30 ottobre 2020, n. 24153. *infra*, pag. 431, reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(65) Cass., ord. 16 dicembre 2020, n. 28839; Cass., ord. 7 dicembre 2020, n. 27995; Cass., ord. 7 dicembre 2020, n. 27989; Cass., ord. 4 dicembre 2020, n. 27830; Cass., ord. 4 dicembre 2020, n. 27829; Cass., ord. 3 dicembre 2020, n. 27668; Cass., ord. 3 dicembre 2020, n. 27667; Cass., ord. 3 dicembre 2020, n. 27666; Cass., ord. 2 dicembre 2020, n. 27500; Cass., ord. 1° dicembre 2020, n. 27411; Cass., ord. 1° dicembre 2020, n. 27410. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(66) Cass., sent. 18 luglio 2019, n. 19319. Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(67) Cass., ord. 16 febbraio 2021, n. 3986; Cass., ord. 9 febbraio 2021, n. 3075; Cass., ord. 19 gennaio 2021, n. 729; Cass., ord. 12 gennaio 2021, n. 225; Cass., ord. 12 gennaio 2021, n. 224. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

Note:

(68) La Cassazione li definisce trust trasparenti, ma in realtà utilizza la terminologia in modo errato e si riferisce ai trust con beneficiari individuati fin dall'atto istitutivo (vedasi ad es. Cass., ord. 16 febbraio 2021, n. 3986; Cass., ord. 30 ottobre 2020, n. 24153, *infra*, pag. 431; Cass., ord. 9 febbraio 2021, n. 3075). Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

(69) Ricordiamo che il principio di capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese “esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza” (Corte cost. n. 394/2008).

(70) Cass., ord. n. 3986 del 16 febbraio 2021; Cass., sent. n. 224 del 12 gennaio 2021; Cass., ord. n. 28839 del 16 dicembre 2020; Cass., ord. n. 24422 del 2 dicembre 2020; Cass., ord. n. 24420 del 3 novembre 2020; Cass., ord. n. 24422 del 3 novembre 2020; Cass., sent. n. 24153 del 30 ottobre 2020, *infra*, pag. 431; Cass., ord. n. 24154 del 30 ottobre 2020; Cass., sent. n. 8082 del 23 aprile 2020; Cass., sent. n. 22758 del 12 settembre 2019; Cass., sent. n. 19167 del 17 luglio 2019. Reperibili nel sito www.il-trust-in-Italia.it alla pagina sentenze.

innanzi richiamate, anche a fronte del chiaro indirizzo in senso contrario dei giudici di legittimità.

Un piccolo barlume di luce in fondo al *tunnel*, forse, lo si può intravedere nella risposta ad interpello n. 106 del 15 febbraio 2021 (71) che, seppur relativa ad un caso “anomalo” di revoca di un trust, per supportare la tesi dell’esonero dall’imposizione del ritorno dei beni al disponente, richiama una sentenza, ossia la n. 10256/2020 (72), riportandone testualmente uno stralcio.

Una prima veloce lettura di detta risoluzione potrebbe fuorviare, ma, se essa viene analizzata unitamente alla sentenza richiamata, il risultato che si raggiunge è maggiormente incoraggiante.

Detta sentenza, riguardava il caso di un trust auto-destinato, dove il disponente era il primo beneficiario, e ivi la Corte, ha confermato i principi di diritto relativi alla tassazione in uscita, innanzi ampiamente illustrati.

La sentenza in parola, nella parte che precede lo stralcio riportato nella risposta all’interpello, ha sottolineato che: “l’atto costitutivo di un trust [...] non è in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee” Per continuare, quindi, con quanto testualmente riportato dal Fisco, ossia che: “Solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente, può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”.

L’estratto di sentenza riportato dall’Agenzia, quindi, se letto nel suo contesto non può che condurre ad una conclusione, ossia che, a differenza che nel recente passato (73), si può ritenere che l’Agenzia delle entrate, per la prima volta, abbia recepito i granitici principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione e stia cominciando ad applicarli.

■ Conclusioni

La Corte di cassazione, a fronte di un difficile percorso interpretativo, ha definitivamente chiarito che la tassazione degli apporti in trust, in ogni tipo di trust, non sconta alcuna imposta proporzionale ai fini delle imposte di donazione, registro, ipotecarie e catastali, e questo granitico indirizzo giurisprudenziale

sembra sia stato “timidamente” recepito anche dall’Agenzia delle entrate.

Nel caso dei trust solutori, di garanzia e di supporto a procedure concorsuali, invece, la Corte ha più volte precisato che, alla luce del principio di capacità contributiva, non sarà imponente neanche la successiva attribuzione ai beneficiari finali.

Il capitolo relativo alla tassazione delle attribuzioni al trust, quindi, sembra possa ritenersi concluso aprendo, contestualmente, la porta ad altre tematiche che interesseranno gli operatori e gli studiosi del diritto nel futuro prossimo.

Infatti, queste sentenze, oltre ad altri dubbi già sollevati dalla dottrina (74) e non ancora risolti, nel caso dei trust familiari o successori, non hanno affrontato la questione relativa al momento di attribuzione dei beni al beneficiario finale. A tal proposito, sussistono ancora molte domande senza risposta. Quando si verificherà questo momento? Ad esempio, nel caso di trust familiari che prevedono il salto di una o più generazioni o che prevedono una durata illimitata, che il Se.C.I.T. nel 1998 definiva perpetui, il momento impositivo legato all’attribuzione ai beneficiari finali non si avrà mai? O sarà previsto un momento nel quale questo evento si dovrà considerare di fatto realizzato ai soli fini fiscali, come ad esempio la morte del disponente?

Queste considerazioni portano solo ad una conclusione, ossia che sono maturi i tempi affinché il legislatore fiscale italiano disciplini la tassazione dei trust in modo organico.

Note:

(71) Posizione identica presa in un caso analogo dalla risposta ad interpello n. 352 del 18 maggio 2021, reperibile sul sito nella pagina documenti.

(72) Reperibile nel sito www.il-trust-in-Italia.it nella pagina documenti.

(73) Vedasi ad esempio la risposta ad interpello n. 335/2019 dove l’Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile alla risoluzione consensuale di un trust l’imposta di donazione e l’imposta ipotecaria e catastale.

(74) Un altro problema non ancora risolto riguarda coloro che hanno fatto legittimo affidamento sulla posizione dell’Agenzia delle entrate e delle prime sentenze della Corte di cassazione che prevedevano la tassazione in entrata. Costoro avranno diritto al rimborso delle imposte pagate? Dovranno fare una richiesta di rimborso anche se sono trascorsi tre anni dall’atto di attribuzione? Oppure gli verrà riconosciuto un credito d’imposta al momento di attribuzione ai beneficiari finali o sconteranno una doppia imposizione?